

TRIBUNALE DI LOCRI
Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice fallimentare, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) Dott. Sergio Malgeri | - Presidente |
| 2) Dott. Andrea Amadei | - Giudice |
| 3) Dott.ssa Elisa Vicenzutti | - Giudice rel. |

Sentito il giudice delegato, dr. Elisa Vicenzutti, in camera di consiglio in data 11.01.2018, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco, con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 L.F., depositato da **Tercam s.r.l.**, con sede in Gerace, via Paolo Frascà, 4, P.IVA 01344530801,

OSSERVA

FATTO

In data 30.11.2015 Tercam s.r.l. depositava istanza di concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161, comma 6, l.f., dinnanzi al Tribunale di Locri, il quale concedeva termine all'istante per depositare il piano, la proposta e la documentazione ex art. 161, commi 2 e 3, l.f..

L'istante depositava quanto richiesto nel rispetto dei termini fissati e il Tribunale in data 6.12.2016 dichiarava aperta la procedura di concordato, fissando l'udienza dell'11.04.2017 per l'adunanza dei creditori ex art. 163 l.f..

Perveniva apposita relazione ex art. 172 l.f. del commissario giudiziale e si svolgevano pertanto le operazioni di voto.

All'esito della votazione, non si raggiungeva la maggioranza delle adesioni, il giudice oggi relatore sentiva il debitore in camera di consiglio e riservava di riferire al collegio.

DIRITTO

La proposta di concordato va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.f. in quanto non è stata raggiunta la maggioranza dei voti a favore.

Invero, in sede di adunanza hanno espresso voto favorevole tre creditori chirografari per un importo esiguo, pari a circa 20.000,00 Euro. A seguito dell'adunanza, peraltro, non sono pervenuti voti ulteriori come da attestazione del commissario giudiziale e della cancelleria del Tribunale.

A tale proposito, deve evidenziarsi che quanto sottolineato dall'istante Tercam s.r.l. all'udienza del 17.10.2017 - ovverossia che i creditori chirografari non avrebbero diritto a votare nel momento in cui la proposta preveda la loro soddisfazione integrale - non è applicabile al caso di specie.

Nella fattispecie sottoposta al Tribunale di Perugia nella sentenza 16 luglio 2012, invero, vi era la previsione di un assuntore che si impegnava ad accollarsi il pagamento dell'onere concordatario.

Al contrario, nel caso in esame, la fattibilità della proposta concordataria e il soddisfacimento totale di tutti i creditori, compresi i chirografari, è rimesso unicamente alla cessione dei beni e quindi alla dismissione e alla vendita di tutto il patrimonio immobiliare, vendita il cui esito è meramente aleatorio e rimesso alle valutazioni del mercato, con la conseguenza che si rende necessario quantomeno sentire i creditori chirografari sul punto; non può trascurarsi, infatti, che per la loro

posizione i creditori chirografari subiscono in misura maggiore rispetto ai privilegiati il rischio che il ricavato della vendita non sia sufficiente, in concreto, nonostante le aspettative, a soddisfare il proprio credito.

Peraltro, l'art. 127 legge fall. prevede che i creditori privilegiati dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione e qualora vi rinuncino sono assimilati ai chirografari per la parte del credito non coperta dalla garanzia. Ancora, se il concordato prevede la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, questi ultimi sono considerati chirografari per la parte di credito di cui non si prevede la soddisfazione.

In sostanza, dalla lettura della disposizione, unitamente all'art. 177 legge fall., emerge che il legislatore fa riferimento esclusivamente ai creditori privilegiati - distinguendo una molteplicità di situazioni - e non a quelli chirografari, questi ultimi ammessi alla votazione senza alcuna eccezione che, come tale, costituendo deroga ad un principio generale dovrebbe venire enunciata in modo espresso da parte del legislatore.

Va disposto, altresì, che copia del presente provvedimento sia inserito nel fascicolo prefallimentare N. 12/15 R.P.F. per le valutazioni e determinazioni da adottare dal Tribunale in esito a tale procedura.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il concordato preventivo proposto da Tercam s.r.l. con ricorso del 30.11.2015.

Dispone che copia del presente provvedimento sia inserito nel fascicolo prefallimentare N. 12/15 R.P.F., per le valutazioni e determinazioni da adottare dal Tribunale in esito a tale procedura.

Così deciso in Locri, 11.01.2018

Il Presidente
Dott. Sergio Malgeri



Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Vicenzutti

